

## Regolamento per il riconoscimento del "Cane di quartiere"

### Premessa

---

Considerato che una normativa nazionale che regoli la materia "cani di quartiere" non esiste e che la facoltà di deliberare sull'argomento è stata delegata ai comuni e alle regioni, l'Amministrazione Comunale di Baressa ha deciso, in conformità con le normative più generali che riguardano il benessere degli animali, di riconoscere all'interno della comunità la figura del "cane di quartiere".

La figura del "cane di quartiere" nasce dalla necessità di limitare il numero di cani inviati nei canili rifugio perché la loro reclusione rappresenta un'inutile e gravosa spesa per i cittadini senza alcuna tutela per il cane. Prevedere e curare l'eventuale sterilizzazione dei cani catturati e la loro immediata reimmissione nel territorio, significa inoltre ridurre drasticamente le cifre del randagismo.

L'istituzione del cane di quartiere rappresenta quindi un deciso passo avanti nel tentativo di garantire una vita migliore per i cani, evitando che essi siano ospitati a vita nei canili, oltretutto con un consistente vantaggio economico per il bilancio comunale. Oltre a servire per limitare il numero di cani presenti nei canili e dargli sicuramente un'aspettativa di vita più dignitosa, serve anche a sensibilizzare tutti coloro che hanno una diffidenza o avversità nei confronti dei cani, a coinvolgere bambini e ragazzi ad avere un rapporto amichevole con loro. In questo senso l'iniziativa si propone anche un obiettivo più generale volto a creare un clima sereno di accettazione dell'"altro" e di convivenza pacifica con tutte le forme di vita.

Va precisato che un "cane di quartiere" non è un cane di nessuno, al contrario è un **"cane di tutti"**, ovvero **un cane libero accudito** dalla cittadinanza, rispettato e **riconosciuto come bene comune**.

In concreto si tratta di catturare i cani randagi, curarli, microchipparli, eventualmente sterilizzarli e, nel caso non si pervenga all'adozione, reimmetterli nello stesso territorio dal quale sono stati prelevati; con l'obiettivo che detti cani hanno la possibilità di sopravvivere, in relazione alla loro notevole capacità di adattamento e considerato il fatto che gli abitanti del quartiere, non dovendosi attribuire l'onere della responsabilità della proprietà del cane, si adopererà per procurare al tradizionale amico dell'uomo i parametri minimi di convivenza. Quindi, laddove siano ravvisabili condizioni idonee a garantirne il benessere, è riconosciuto al cane il diritto di essere animale libero sul territorio quale necessario presupposto per la realizzazione di un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, nonché per la riduzione sistematica del fenomeno del randagismo.

Considerata tale premessa e:

- Visto l'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
- Visto l'articolo 13 della parte II del Trattato dell'Unione Europea che riconosce gli animali come esseri senzienti impegnando su ciò anche gli Stati membri, ratificato ed eseguito con Legge 2 agosto 2008 , n. 130;
- Vista la legge nazionale 14 agosto 1991, n.281;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- Vista la legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali;
- Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute contingibile ed urgente 21 luglio 2010 Proroga dell'Ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina;
- Considerata la Dichiarazione Universale dei diritti dell'animale proclamata all'Unesco il 15 ottobre 1978;

- Visto l'articolo 274 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede il potere regolamentare del Comune "nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto";

- Vista la Circolare 14 maggio 2001, n. 5 del Ministero della Sanità, Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, che all'art. 3 individua la soluzione del "cane di quartiere" come argine all'eccessiva proliferazione canina, determinata dalla riproduzione naturale dei cani liberi e vaganti incontrollabile ed incontrollata, che incrementata notevolmente il randagismo;

- Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.4.2010 che approva le Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione - L.R. n. 21 del 18.5.1994 e s.m.i.

Si stabiliscono le seguenti disposizioni:

## 1. FINALITA'

1. Il Comune individua nel "cane di quartiere", come appresso definito, una soluzione alternativa alla custodia *sine die* dei cani presso le strutture rifugio.

## 2. CANE DA QUARTIERE

Cane di quartiere è quel cane che vive in caseggiato, rione o quartiere, in cui cittadini volontari, di seguito chiamati tutori referenti, coordinati da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Può diventare cane di quartiere un cane individuato come vagante presso il territorio del comune e anche un cane che sia stato eventualmente catturato dall'accalappiacani convenzionato col comune e sia stato già ricoverato presso un canile. Un randagio può diventare cane di quartiere solo dopo aver seguito un preciso iter:

- deve essere condotto presso il canile sanitario, dove deve essere dichiarato clinicamente sano e non pericoloso;
- deve essere vaccinato contro le malattie più comuni e sterilizzato chirurgicamente;
- deve essere iscritto all'anagrafe canina e microchippato a nome del Comune di appartenenza;
- deve essere affidato a un tutore referente individuato tramite apposita lista.

## 3. MODALITA' DI REINSERIMENTO

Più nello specifico, il reinserimento del cane sul territorio avverrà secondo le seguenti modalità:

a) Il Comune si impegna a istituire un'apposita lista di Tutori referenti disponibili a farsi carico delle esigenze di cura del cane sul luogo di provenienza; tra di essi dovrà essere individuato un Tutore responsabile che funga da interfaccia tra il comune e i tutori della lista al fine di coordinare tutte le azioni indispensabili per il reinserimento del cane;

b) Il Comune si impegna a informare il Tutore responsabile sugli episodi di cattura effettuati dagli addetti dei servizi preposti; il Tutore responsabile, di concerto col Comune, individua dalla lista una o più persone idonee e disponibili a seguire il conseguente reinserimento del cane nel territorio;

c) Il materiale reinserimento del cane sul territorio sarà preceduto dall'effettuazione degli interventi di seguito specificati .

#### 4. Interventi finalizzati alla reimmissione ed alla gestione dei cani sul territorio

- a) all'atto della cattura ad opera dei servizi preposti, il cane dovrà essere iscritto all'anagrafe canina dell' A.S.L. competente per il territorio a nome del Comune che assume tutti gli obblighi del proprietario e, pertanto, identificato a mezzo microchip.
- b) l'A.S.L. competente provvederà a sottoporre il cane catturato a tutti i trattamenti sanitari (*in primis* sterilizzazione) che dovessero rendersi necessari.
- c) l'A.S.L. competente provvederà a compilare, per ciascun cane catturato, una scheda clinica individuale. All'atto dell'eventuale reinserimento del cane sul territorio, quale cane di quartiere, la scheda clinica individuale verrà completata con l'indicazione dei dati anagrafici del tutore nonché del luogo di reimmissione.
- d) il Comune si farà carico della copertura assicurativa per eventuali danni che il cane di quartiere dovesse arrecare a terzi (cose, persone, animali).
- e) il Comune doterà ciascun cane di quartiere di apposito collare distintivo.
- f) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, della vivibilità e del decoro dei luoghi di reinserimento, è consentita al tutore interessato la realizzazione di cucce finanziabili, previa richiesta, dal Comune compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
- g) il Comune si farà carico degli alimenti, dei trattamenti di profilassi periodici e, in generale, di qualsiasi intervento sanitario cui dovesse essere necessario sottoporre il cane di quartiere.
- h) è fatto obbligo al tutore di provvedere alla alimentazione del cane di quartiere, nei limiti della disponibilità di Bilancio, ad orario fisso e una volta al giorno, nonché alla pulizia delle cucce.
- i) è fatto, altresì, obbligo al tutore di vigilare e verificare lo stato di salute del cane di quartiere provvedendo, all'uopo, ad avvisare il responsabile del Comune per l'effettuazione degli interventi sanitari necessari.
- l) il tutore dovrà immediatamente comunicare al Comune l'insorgenza di una delle cause ostative alla prosecuzione della permanenza del cane sul territorio tra quella specificate alla lettera o) del presente regolamento.
- m) nello spirito di una fattiva collaborazione, il tutore si obbliga a informare il Comune dell'eventuale presenza sul territorio di nuovi cani vaganti, al fine di garantire la più ampia praticabilità delle succitate soluzioni alternative alla custodia a vita dei randagi nei canili-rifugio.
- n) ciascuna persona può essere nominata tutore di un numero massimo di cani di quartiere pari a 2 unità.
- o) sono da considerare cause ostative alla permanenza sul territorio di reinserimento quelle di seguito specificate:
- sopravvenuta incompatibilità tra i vari cani di quartiere residenti nella zona;
  - sopravvenuta necessità di sottoporre il cane di quartiere a trattamenti sanitari, facendo salva la possibilità di reinserimento al termine degli stessi;
  - sopravvenuta impossibilità del tutore di continuare a svolgere la propria funzione, in assenza di altro soggetto idoneo a ricoprire la detta funzione;
- In ogni caso, il trasferimento del cane di quartiere nel canile sanitario o rifugio potrà essere predisposto solo previa comunicazione al tutore, il quale potrà chiedere la revoca del provvedimento dimostrando la non sussistenza delle cause sopra elencate.
- p) è fatto divieto a chiunque di maltrattare i cani in libertà, di danneggiare le loro cucce, di rovesciare i contenitori d'acqua e di cibo, di trasferirli dalla loro abituale residenza.

#### 5. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorso 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.